



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA

P.zza della Repubblica – tel. 050 513711 fax 050 513807 [tribunale.pisa@giustizia.it](mailto:tribunale.pisa@giustizia.it)

Prot. n.

Pisa,

### LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE E COORDINATRICE DEI GIUDICI DI PACE

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 2020 con il quale è stato disposto per l'attuazione della sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria (art. 1 DL n. 11/2020) con le eccezioni indicate all'art. 2, co 2 lett g), da concretizzarsi nel rinvio d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;

Visto il DL 17 marzo 2020 n. 18 il quale, all'articolo 83, 1° co, ha introdotto modifiche al DL n. 11/2020, prevedendo il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali con le eccezioni di cui all'art. 2, 2° co lett g) a data successiva al 15 aprile 2020 nonché la possibilità per i capi degli uffici di adottare le misure di cui al comma 7 lett. Da a) a f) e h) per la trattazione dei processi non sospesi;

Vista la relazione introduttiva al DL n. 18/2020 la quale chiarisce che la nozione di "obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità" è derivata dal Regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari e quindi include tutte le ipotesi di assegno di mantenimento nascenti da rapporti di famiglia o di filiazione;

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 2020 (in allegato) col quale le disposizioni del decreto 9 marzo 2020 sono state integrate ed estese;

Visto il DL n. 23/2020 aprile 2020, che, all'articolo 36, 1° co., ha esteso la durata della sospensione dei procedimenti giudiziari è stata estesa all'11 maggio 2020 ed escluso dalla sospensione i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 CPP scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;

Ritenuto di dover pertanto estendere la validità delle disposizioni di cui al proprio decreto 20 marzo 2020 fino al 11 maggio 2020;

Ritenuto, in considerazione della durata della sospensione e del rinvio dell'adozione delle misure previste all'art. 83, 6° co DL n. 18/2020, di dover specificare le modalità di trattazione dei procedimenti di separazione e divorzio, modifica delle condizioni di separazione e divorzio, dei procedimenti ex art 337 bis CC, in cui si discuta dell'attribuzione o modifica di assegni di mantenimento e in genere di obbligazioni patrimoniali e in cui vi siano questioni urgenti concernenti l'affidamento della prole e il diritto di visita;

Ritenuto che le rigide regole di accesso al tribunale, la presenza ridottissima del personale amministrativo e dei magistrati, le misure di igiene e protezione



adottate eliminano rischi sanitari allo svolgimento di un numero limitato di udienze

## PQM

1) Ordina il rinvio d'ufficio di tutte le udienze penali e civili del tribunale e del giudice di pace fissate da oggi al 11 maggio 2020 con le eccezioni di cui all'art. 83, 3° co DL n. 18/2020 di cui all'art. 36 , 1° co. DL n. 23 /2020 e secondo le raccomandazioni di cui al proprio decreto 9 marzo e 20 marzo 2020;

2) le cause di separazione, divorzio, i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, i procedimenti ex art 337 bis CC potranno essere trattati in forma scritta, secondo le indicazioni che seguono:

A) Le cause di separazione consensuale e di divorzio congiunto possono essere trattate in forma scritta;

a tal fine il Presidente o il Presidente delegato sostituisce l'udienza con la trattazione scritta disponendo che le parti depositino una dichiarazione in PCT con la quale: rinunciano alla comparizione personale; dichiarano che non vi è nessuna possibilità di riconciliazione; nelle cause di divorzio, dichiarano che dalla separazione non hanno ripreso la convivenza.

B) La fase presidenziale delle cause di separazione e divorzio contenziosi e i procedimenti camerale di competenza del collegio possono essere trattati:

- in forma scritta, se le questioni prospettate dalle parti sono di facile soluzione;
- con udienza a distanza con o senza la partecipazione delle parti a seconda della natura delle questioni (di fatto o di diritto) da affrontare;
- con udienza tradizionale nei casi difficili e non differibili;

C) La trattazione scritta disposta dal giudice non esclude mai che si possa successivamente passare ad una fase orale, da remoto o "de visu";

D) Una prima fase scritta o da remoto può essere disposta anche in casi complessi per l'eventuale adozione di provvedimenti temporanei e urgenti che possono essere modificati confermati o revocati in una udienza tradizionale, se del caso successiva alla fine dell'emergenza;

Richiede ai giudici, col supporto della cancelleria, di tenere nota dei rinvii effettuati e di relazionarne unitamente ai rapporti previsti dai programmi di gestione e alle medesime scadenze.

Richiede la collaborazione del Consiglio dell'Ordine affinché inviti i propri iscritti a rappresentare all'ufficio le situazioni d'urgenza con particolare riguardo alla materia di famiglia, minori e soggetti vulnerabili.

Richiede la collaborazione del Consiglio dell'Ordine affinché inviti i propri iscritti a rappresentare all'ufficio le situazioni d'urgenza con particolare riguardo alla materia di famiglia, minori e soggetti vulnerabili.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito del tribunale, affisso all'ingresso del tribunale e degli uffici del giudice di pace, comunicato alla Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini del distretto, ai giudici professionali e onorari e alle cancellerie.



*IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE*  
*Maria Giuliana Civinini*